

L'indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c.

di CHIARA CERSOSIMO

L'attore conveniva in giudizio i signori R.D. e R.D. e chiedeva che venisse dichiarato nullo il testamento olografo della moglie per falsità della relativa sottoscrizione. I convenuti, costituitisi in giudizio, proponevano domanda riconvenzionale, domandando che la controparte venisse dichiarata indegna a succedere ex art. 463, n. 6, c.c.

Il Tribunale faceva proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la firma posta in calce al testamento non fosse riconducibile alla defunta, ma molto più probabilmente al marito, il quale avrebbe scritto di suo pugno anche la data. Ciò nonostante, l'attore non avrebbe potuto considerarsi indegno a succedere, in quanto l'alterazione *de quo* non aveva operato su un testamento valido ed efficace, ma piuttosto su un atto già viziato perché non sottoscritto dal disponente. Per tali ragioni, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento ed apriva la successione intestata.

I convenuti proponevano appello avverso codesta sentenza, domandando nuovamente la dichiarazione d'indegnità a succedere e, per l'effetto, l'esclusione dell'attore dalla successione. Si costituiva in giudizio l'erede testamentaria dell'attore, nel frattempo deceduto, e chiedeva, nel merito, l'integrale conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello accoglieva la domanda degli appellanti, dichiarava l'attore indegno a succedere e, pertanto, lo escludeva dalla successione della moglie. Così come gli appellanti, la Corte sosteneva che il caso *de quo* rientrasse nell'ambito di operatività dell'art. 463, n. 6, c.c. e non in quello di cui all'art. 463, n. 5, c.c. Infatti, se quest'ultima fattispecie concerne l'ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale sarebbe stata, altrimenti, regolata la successione, per cui è sempre richiesta la presenza di un previo testamento valido ed efficace; l'altra fattispecie inerisce, invece, al caso della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso, che prescinde dall'esistenza di un valido atto testamentario. Pertanto, ai sensi dell'art. 463, n. 6, c.c., ci si troverebbe di fronte ad un testamento falso nell'ipotesi di un documento, riconducibile al testatore nel contenuto, ma recante una sottoscrizione apocrifa e/o una data apposta da persona diversa dal *de cuius*. In tal caso, il documento non potrebbe

nemmeno qualificarsi come testamento poiché posto in essere in violazione dell'art. 602, comma 1°, c.c., secondo cui «il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore».

La Corte, da ultimo, aggiungeva che, ai fini dell'indegnità a succedere dell'attore, non era nemmeno necessario che il testamento contenesse disposizioni contrarie alla reale volontà della defunta in quanto, mancando la sottoscrizione da parte della stessa, è considerata automaticamente esclusa la riferibilità del testamento alla volontà di costei.

La parte soccombente ricorreva per Cassazione e chiedeva la riforma della sentenza di secondo grado nella parte in cui dichiarava il marito della defunta indegno a succedere ai sensi dell'art. 463, n. 6, c.c.

La Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava l'impugnata sentenza. In particolare, la Cassazione precisava che la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è sempre causa d'indegnità a succedere, a meno che colui che venga a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver voluto offendere la volontà del *de cuius*. In sostanza, il presunto indegno è gravato dell'onere di dimostrare che il contenuto dell'atto corrisponda alla volontà del defunto e che il defunto abbia acconsentito alla compilazione altrui della propria scheda testamentaria, nell'eventualità in cui non fosse riuscito a farlo di persona, o che il *de cuius* abbia avuto, comunque, la ferma intenzione di provvedervi al fine di scongiurare la successione *ab intestato* (Cass. civ., n. 24752/2015; Cass. civ., n. 15375/2000).

Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata fornita prova alcuna in merito a tali fatti, risulta pienamente integrata l'ipotesi di indegnità a succedere di cui all'art. 463, n. 6, c.c.